


Il sistema di prevenzione
del riciclaggio ed il ruolo
dei Commercialisti e della
Pubblica Amministrazione
per contrastare la
circolazione dei proventi
illeciti

I segnali di allarme, l'adeguata verifica rafforzata, la segnalazione di operazioni sospette e le comunicazioni della Pubblica Amministrazione


Dott. Giovanni Barbato

*Anti-money laundering/Odv Senior Learning Advisor,
231/2001-GDPR Compliance Specialist – Legal Service*

COLLABORAZIONE ATTIVA



PERCHE' ?



Gli Stati puntano ad un'economia pulita, competitiva, resiliente e inclusiva, basata su principi di onestà e legalità.

DISPOSITIVO DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

approccio di carattere
REPRESSIVO

si basa sulla
criminalizzazione della
condotta di riciclaggio


elaborazione di strumenti di
cooperazione internazionale
tra Autorità giudiziarie e di
polizia

approccio di carattere
PREVENTIVO

volto ad introdurre
nell'ordinamento obblighi di
collaborazione attiva in capo
agli intermediari finanziari e ad
altre tipologie di operatori
(*gatekeepers*)

previsione di illeciti di
pericolo

DUE NUMERI A CONFRONTO



242 - 166



La segnalazione di operazioni sospette



L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Il contenuto
dell'obbligo
Art. 35,
D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- **sanno**
- **sospettano**
- **hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano
- **in corso**
- **o che siano state compiute o tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

ATTENZIONE

In molti casi la conoscenza di anomalie ben potrebbe avvenire dopo l'operazione.

In tali circostanze il professionista dopo una valutazione del suo patrimonio informativo effettua la sos senza ritardo.



Il sospetto

Art. 35,
D.lgs.
231/2007

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

ATTENZIONE

Ruolo centrale degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo



Il sospetto

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto?

Il professionista non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF.**



Il sospetto nella circolare MEF Prot: DT 54071 - 06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto **alla presenza**, nella fattispecie concreta, di **elementi di criticità riconducibili alle casistiche** individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.

IN PRATICA

Se in occasione dell'attività ispettiva rispetto al cliente vengono rilevati o individuati elementi contenuti negli indicatori di anomalia o negli schemi di comportamento anomalo per il MEF **la condizione del sospetto è integrata.**

- Diffusione e conoscenza in studio delle criticità
- Diffusione in studio degli indicatori di anomalia
- Diffusione in studio degli schemi di anomalia



La segnalazione di operazioni sospette

E' una valutazione degli elementi a disposizione del professionista

Art. 1
D.M.
16/04/201
0

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Adeguate verifica

Con l'adeguata verifica, si potrebbero «normalizzare» situazioni che in astratto appaiono come anomale, conservando il percorso logico seguito.



La segnalazione di operazioni sospette

Si effettua una segnalazione di una operatività del cliente in cui gli elementi del sospetto possono essere soggettivi e oggettivi

Esempio:

- Indicatori di anomalie relativi al cliente
- Indicatori di anomalie relativi non al cliente ma alla prestazione richiesta
- Indicatori di anomalie relativi alla controparte del cliente



Rischio vs sospetto

In presenza di alcuni segnali di allerta (e in assenza del sospetto) la legge stabilisce di aumentare l'attenzione:

Adeguate
verifica
rafforzata

Art. 25, D.lgs.
231/2007

- Acquisizioni di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- Approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Intensificazione della frequenza del controllo costante.

Informazioni
sullo scopo e
natura

Art. 18,
comma 1,
lettera c,
Dlgs.
231/2007

- Ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

Controllo
costante

Art. 18,
comma 1,
lettera d,
Dlgs.
231/2007

- Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente



ATTENZIONE

Aumentare l'attenzione vuole come minimo richiedere al cliente sempre maggiori informazioni scritte.....



Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

1

- Caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- Collegamento o frazionamento dell'operazione
- Qualsivoglia altra circostanza conosciuta
- Capacità economica e dell'attività svolta
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

2

- Indicazioni di allerta previste all'art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

- Indicatori di anomalia di cui al D.M. 16/04/2010

4

- Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

- Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

- GAFI su "ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)"

FORMAZIONE

Percorsi di conoscenza ai propri dipendenti e collaboratori di studio



Le autorità investigative forniscono queste aree o operatività a rischio

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali o con indagini in corso
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza



Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

INDICATORI DI ANOMALIA

3-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2010.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA





zati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

b) «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione e la documentazione di mezzi di pagamento»






CASISTICHE CONTENUTE NEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente
- B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
- E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Posizioni ritenute maggiormente critiche

	<p>Soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome;</p> <p>soggetti i cui amministratori o soci sono ricollegabili ad altre imprese operanti nel medesimo settore economico per le quali risultano procedure concorsuali pregresse o in corso o comunque eventi pregiudizievoli di diversa natura;</p>
	<p>soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;</p>
	<p>soggetti che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;</p>
	<p>soggetti che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;</p>

Posizioni ritenute maggiormente critiche

	che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
	nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
	gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia , in particolare per reati a scopo di profitto;
	che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
	catalogati quali “ <i>persone politicamente esposte</i> ”,

Posizioni ritenute maggiormente critiche



Particolare attenzione andrà riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.



Particolare attenzione andrà riservata anche alla richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene..

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO

Comunicazione UIF 24.09.2009: imprese in crisi e usura

Comunicazione UIF 09.11.2009: conversione lire in euro

Comunicazione UIF 13.10.2009: ricostruzione post-terremoto

Comunicazione UIF 05.02.2010: frodi informatiche

Comunicazione UIF 24.02.2010: scudo fiscale

Comunicazione UIF 15.02.2010: frodi Iva

Comunicazione UIF 08.07.2010: abuso di finanziamenti pubblici

Comunicazione UIF 17.01.2011: frodi nel leasing

Comunicazione UIF 09.02.2011: rapporti con PPE

Comunicazione UIF 09.08.2011: usura

Comunicazioni UIF 01-05-11.03.2011: rapporti con famiglia Qadhafi

Comunicato UIF 27.02.2012: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante

Comunicazione UIF 16.03.2012: rischio di frodi nell'attività di factoring

Documento Banca d'Italia 30.1.2015: Utilizzo anomalo di valute virtuali

Comunicazione UIF 01.08.2016: Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare

Comunicazione UIF del 16.04.2020: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

Comunicazione UIF del 10.11.2020: Operatività connessa con illeciti fiscali

Comunicazione UIF del 11.02.2021: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

Comunicazione UIF del 11.04.2022: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

Comunicati UIF del 16.4.2020 e dell'11.02.2021

- ➡ Pericolo di **truffe**, di fenomeni **corruttivi** e di possibili **manovre speculative** anche a carattere internazionale;
- ➡ Pericolo di detrazioni fiscali illecite riconosciute a fronte dell'esecuzione di specifici interventi, come quelli di recupero del patrimonio edilizio – inclusi i c.d. “sismabonus” e “ecobonus” – e la cessione dei relativi crediti d'imposta al fine di velocizzarne la monetizzazione;
- ➡ Rischi di **usura** e di **acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali**;
- ➡ Gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di **sviamento e appropriazione**, anche mediante condotte collusive.

LE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FINANZIARIA SONO AD ALTO RISCHIO DI INFILTRAZIONE CRIMINALE

Le organizzazioni criminali, attraverso l'ampia disponibilità di capitali illeciti, **possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usuarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggio.**

Occorre quindi prestare massima attenzione alle situazioni che possono essere sintomatiche di tali fenomeni criminali.

Nelle valutazioni assumono centralità le **informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie** (rilevano, ad esempio, gli **anomali trasferimenti di partecipazioni**, le **garanzie rilasciate o ricevute**, lo **smobilizzo di beni aziendali** a condizioni non di mercato), **sull'origine dei fondi** e sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni.



Il rischio di infiltrazioni criminali si annida:

- ➡ nei tentativi di **accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche**;
- ➡ nell'interesse a gestire direttamente o indirettamente **imprese operanti in settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi**.

Presentano vulnerabilità accentuate:

- ➡ **il comparto dei presidi medico-sanitari**;
- ➡ **il settore immobiliare e quello edile**;
- ➡ **i settori dei servizi di pulizia, tessile, turistico, della ristorazione e della vendita di prodotti alimentari, dei servizi funerari e dei trasporti**.

Accanto a forme di infiltrazione tradizionali sempre più invasive, che si concretizzano **nell'estromissione dei titolari attraverso attività usuarie o estorsive** o nell'utilizzo di **prestanome**, si manifesta il rischio di meccanismi fraudolenti, in genere basati su fatture per operazioni inesistenti, finalizzati nell'attuale contesto epidemiologico a ottenere vantaggi fiscali o erogazioni pubbliche non dovute.

Resta essenziale il monitoraggio dei ruoli chiave delle imprese per cogliere:

- ➔ se, negli assetti proprietari, manageriali e di controllo, vi siano **soggetti privi di adeguata professionalità che appaiono come prestanome**, specie se si tratta di individui noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali;
- ➔ se ricorrano **strutture artificiosamente complesse** ovvero opache, che ostacolano l'individuazione del titolare effettivo, eventuali collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato ovvero frequenti variazioni nella compagine sociale o dell'organo amministrativo.





Indicatori di rischio contenuti nel D.lgs.231/2007

ART.24: CLIENTE



- ⇒ rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- ⇒ clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- ⇒ strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- ⇒ società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- ⇒ tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- ⇒ assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

ART.24: AREE GEOGRAFICHE



- ⇒ Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
- ⇒ Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali.
- ⇒ Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali.
- ⇒ Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

ART.24: SERVIZI



- ⇒ servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- ⇒ prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- ⇒ rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- ⇒ pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- ⇒ prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
- ⇒ operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

PAESI TERZI A RISCHIO

Regolamento UE 2016/1675
(come modificato dal Regolamento
Delegato (Ue) 2022/229 della
Commissione del 7 gennaio 2022)

Individuazione dei paesi terzi ad alto
rischio con carenze strategiche con
carenze strategiche nei loro regimi di
AML/CFT che pongono minacce
significative al sistema finanziario
dell'Unione (ai fini dell'obbligo
dell'adeguata verifica rafforzata)



Afghanistan
Barbados,
Burkina Faso,
Cambogia,
Isole Cayman,
Haiti,
Giamaica,
Giordania,
Mali,
Marocco,
Myanmar,
Nicaragua,
Pakistan,
Panama,
Filippine,
Senegal,
Sud Sudan,
Siria,
Trinidad e Tobago,
Uganda,
Vanuatu,
Yemen,
Zimbabwe.

Consiglio Ecofin seduta del 4 ottobre 2022

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali



Samoa americane;
Figi;
Guam;
Palau;
Panama;
Samoa;
Trinidad e Tobago;
Isole Vergini degli Stati Uniti;
Vanuatu;
Bahamas;
Anguilla;
Isole di Turks e Caicos.

GAFI

21 ottobre 2022

Black list

Repubblica Democratica di
Corea,

Iran,

Birmania



GAFI

21 ottobre 2022

Gray list



Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Siria, Tanzania, Turchia, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Yemen

Contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale



I sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (**soggetti "designati"**).

Tali misure, impiegate anche per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel **D.lgs. 109/2007**.



In tale ambito, i soggetti destinatari degli obblighi normativi sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

- comunicare alla UIF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3). Le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dovranno essere effettuate via mail all'indirizzo servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it.
- comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 2).

La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.



Il 9 marzo 2023 il Gruppo di Lavoro intergovernativo *Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force* (REPO), istituito per prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per l'applicazione di sanzioni economiche (vi partecipano Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, nonché la Commissione europea) e supportato dal *Russia-Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group - RRIFS*, al quale partecipa la UIF, ha adottato il comunicato "*Russia Sanctions Evasion Global Advisory*".

Il documento richiama le principali forme di violazione delle misure restrittive emerse e formula alcune indicazioni per assicurare maggiore efficacia al sistema sanzionatorio.



- Per sottrarsi ai vincoli sanzionatori viene fatto ricorso **all'intestazione fittizia di beni o società**, spesso contestuale al listing, a familiari, soggetti con altri stretti legami e, talvolta, professionisti.
- Particolarmente esposto al rischio di riciclaggio di proventi illeciti di provenienza russa, anche attraverso soggetti interposti, è considerato il **settore immobiliare**. A tal fine, si conferma il ricorso a complesse strutture societarie e trust, frequentemente stabiliti in giurisdizioni con regimi fiscali vantaggiosi e legislazioni favorevoli sotto il profilo della segretezza.
- Prassi di aggiramento dei divieti di importazione sono state riscontrate nella "**triangolazione**" realizzata con il passaggio delle merci in giurisdizioni di transito e con la falsificazione di fatture e documenti di trasporto.



Per l'efficace applicazione delle misure restrittive il Comunicato richiama la centralità del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dagli standard internazionali e dalle legislazioni nazionali.

In particolare, viene sottolineata l'importanza di aggiornare costantemente la valutazione dei rischi di violazione delle sanzioni, adeguare i processi di **adeguata verifica** e raccolta delle informazioni nonché il controllo delle transazioni e della documentazione giustificativa sottostante.



I rischi «concorsuali»

CONCORSO



Nel manuale operativo a tutela del mercato dei capitali della Guardia di Finanza (Vol I, Circ. n. 83607 del 19 marzo 2012, pag. 92), è stato evidenziato che, il **riciclaggio** può essere realizzato anche nella **forma omissiva**, ad esempio, quando il titolare di un'attività finanziaria, ben consapevole della condotta *criminis* e dell'origine illecita delle somme da trasferire, sciente mente, non impedisce un'operazione *in itinere* attraverso la procedura della sospensione imposta dal DLgs. 231/2007.

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI?
(....configurabilità del reato anche a titolo di **dolo eventuale** Cass. 1° luglio 2011, n. 25960)

Segnalazione e concorso

Risponde del reato di autoriciclaggio anche il soggetto a cui non sia contestato il reato presupposto giacché si configura un'ipotesi di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio (Cass. pen. Sez. II, 14/07/2017, n. 42561).

Nella specie, è stata affermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio in capo ad un professionista che si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle società nei cui conti correnti transitava il denaro proveniente dal reato presupposto, bancarotta fraudolenta, a lui non contestato.

La Suprema Corte ha osservato che il professionista **avrebbe dovuto segnalare il doppio transito nella stessa data della somma di euro 270.347,38 da un fondo ad un conto prima e poi in un altro conto**, così come avrebbe dovuto ritenere sospetta e idonea a frapporre un ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro la successiva parcellizzazione; **non era pensabile che un consulente, che conosceva il cliente sin dalla fase della bancarotta fraudolenta impropria, potesse tenere una contabilità irregolare delle società attraverso cui il cliente reimpiegava denaro di provenienza illecita al solo fine di permettergli di evadere le imposte**: tale mancato adempimento non può essere visto se non come espressione dell'intento del professionista di favorire il cliente

Segnalazione e concorso

Risponde del reato di concorso in riciclaggio il direttore di banca, che abbia autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (Cass. n. 9472 del 14.01.2016).

Per la Cassazione le operazioni non segnalate costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava *«un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa»*.

La Suprema Corte ha osservato che erano indici sintomatici del dolo:

- l'anomalia delle operazioni connotate "da qualcosa di più del mero sospetto",
- la posizione di direttore ricoperta dall'agente,
- le competenze in materia bancaria e la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro.

Per la Cassazione il reato può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto sicché, egli posto nell'alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla.

Visti di conformità e concorso

Sussiste la responsabilità penale del professionista, a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal suo cliente, in caso di rilascio di un mendace visto di conformità, sia esso leggero o pesante, ovvero di un'infedele asseverazione dei dati ai fini degli studi di settore (Cass. pen. Sez. III, 13/03/2019, n. 19672).

Per la Suprema Corte l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.



Visto di conformità

Truffa superbonus, fatture false e crediti di imposta per 110 milioni: lavori mai eseguiti

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dei beni per un Consorzio edile che agiva in tutta Italia, truffando i clienti, con la complicità di intermediari e commercialisti. Il credito veniva incassato con un finto stato di avanzamento lavori, vidimato da professionisti del settore

ROMA TODAY

CRONACA

Truffa sui bonus edilizi, maxi sequestro maxi sequestro di un miliardo e 250mila euro

Sono otto gli indagati dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle frodi in materia di bonus edilizi. Le accuse, a vario titolo, sono di truffa e reati tributari



Un maxi sequestro di un miliardo e 250mila euro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, su disposizione della procura di Roma, in relazione a crediti derivanti da bonus fiscali in materia edilizia. Si tratta di due distinti provvedimenti di sequestro d'urgenza, disposti dal procuratore Michele Prestipino e dall'aggiunto Stefano Pesci, il primo di 1.017.680.552 euro e l'altro di 234.331.107 euro.

RIERE DELLA SERA

CORRIERE DEL VENETO


Bonus facciate, ancora sequestri (per 49 milioni e 2 milioni in denaro e beni dei 20 indagati. Lavori mai fatti attestati per avere i contributi statali e cedere i crediti: dietro la truffa un commercialista di San Biagio di Callalta

di Redazione online

Nel mirino della Finanza crediti d'imposta per 49 milioni e 2 milioni in denaro e beni dei 20 indagati. Lavori mai fatti attestati per avere i contributi statali e cedere i crediti: dietro la truffa un commercialista di San Biagio di Callalta



CONSEGUENZE NUOVI RISCHI



**NUOVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Apposizione del **visto di conformità** su dichiarazioni fiscali



Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Valutare il rischio con le modalità della Tabella 2

Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi



In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali



Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione



In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari

Profilo soggettivo

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale

Profilo soggettivo

- imprese che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati fiscali o di criminalità organizzata), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.



La collaborazione della Pubblica Amministrazione

COLLABORAZIONE DELLA PA – UIF NEWSLETTER 1/2022

Fin dalla sua origine, la disciplina antiriciclaggio italiana pone doveri di collaborazione in capo alle Pubbliche amministrazioni; nonostante ciò, il loro contributo al sistema di prevenzione è sempre stato e risulta ancora oggi molto limitato.

L'avvio della fase operativa del PNRR rende, però, ancor più necessario che le PA accrescano la loro sensibilità per evitare che le risorse pubbliche vengano di fatto sottratte alla loro destinazione e che l'intervento di supporto rappresenti l'occasione per un rafforzamento delle mafie e dell'infiltrazione criminale nell'economia.

COLLABORAZIONE DELLA PA – UIF NEWSLETTER 1/2022

Nell'ambito delle modifiche alla normativa antiriciclaggio introdotte nel 2017 (art. 10 del d.lgs. 231/2007) vengono previsti doveri di collaborazione a carico degli uffici della PA che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo:

- in procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- di procedure di appalto;
- di procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.

COLLABORAZIONE DELLA PA – UIF NEWSLETTER 1/2022

Gli uffici della PA sono tenuti:

- a fornire le informazioni richieste dalla UIF a fini di analisi e a comunicare d’iniziativa all’Unità “dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale”;
- a sviluppare formazione continua per l’individuazione delle situazioni sospette.

L'inosservanza delle previsioni sopra richiamate, assume rilievo ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

CASISTICHE CONTENUTE NEGLI INDICATORI DI ANOMALIA PA

- A. Connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita;
- B. Connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
- C. Relativi al settore appalti e contratti pubblici;
- D. Relativi al settore finanziamenti pubblici;
- E. Relativi al settore immobili e commercio.

I NUMERI: 242 - 166 ???

SEGNALAZIONI COMMERCIALISTI 2021

			2021			2022
Notai e CNN	2.476	2.212	4.688	2.344	2.960	5.304
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	136	106	242	102	64	166
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	20	21	41	23	21	44
Avvocati	16	17	33	13	10	23
Società di revisione e revisori legali	33	44	77	44	36	80
Altri soggetti esercenti attività professionale	27	13	40	27	23	50
Operatori non finanziari	1.326	1.576	2.902	1.887	2.499	4.386
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	829	801	1.630	987	1.217	2.204
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	310	427	737	569	618	1.187
Operatori in valuta virtuale	116	210	326	234	592	826
Altri operatori non finanziari	71	138	209	97	72	169
Prestatori di servizi di gioco	3.302	4.357	7.659	4.878	4.388	9.266
Pubblica amministrazione	82	46	128	69	110	179

ANTIRICICLAGGIO PREVENTIVO



« Whatever it takes »

